



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 13.03.1998

COM(1998) 151 def.

96/0126 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**CONCERNENTE IL CARATTERE DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO
NEI SISTEMI DI PAGAMENTO E NEI SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI**

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

1. CRONISTORIA

1. Il 30 maggio 1996 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale¹ e ne ha trasmesso il testo al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e all'Istituto monetario europeo.
2. Il Consiglio ha iniziato l'esame della proposta il 20 settembre 1996.
3. Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 31 ottobre 1996, il suo parere sulla proposta della Commissione, raccomandando l'inclusione nel suo campo d'applicazione dei sistemi di regolamento su valori mobiliari².
4. L'Istituto monetario europeo ha espresso il suo parere il 21 novembre 1996. Esso ha accolto con favore la proposta, sottolineandone l'importanza essenziale per l'efficiente e ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento e suggerendo anch'esso di estenderne il campo d'applicazione ai sistemi di regolamento su valori mobiliari.
5. Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione nel parere adottato nel corso della seduta plenaria del 9 aprile 1997³.
6. Il 4 luglio 1997 la Commissione ha adottato una proposta modificata⁴ alla luce dei pareri espressi dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e dall'Istituto monetario europeo.
7. Il 13 ottobre 1997 il Consiglio ha definito la posizione comune⁵.
8. Il 29 gennaio 1998 il Parlamento europeo ha adottato tre emendamenti in seconda lettura.

A norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE, la Commissione deve formulare un parere su tali emendamenti.

¹ COM(96) 193 def., GU C 207 del 18.7.1996, pag. 13.

² GU C 56 del 24.2.1997, pag. 1.

³ GU C 132 del 28.4.97.

⁴ Proposta modificata del Parlamento europeo e del Consiglio di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (nuovo titolo: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione del rischio sistemico nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento su valori mobiliari"), doc. COM(97) 345 def. - COD 96/0126, GU C 259 del 26.8.1997, pag. 6).

⁵ GU C 375, del 10.12.1997, pag. 34.

2. POSIZIONE ADOTTATA DAL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE ALLA SEDUTA PLENARIA

Il Parlamento europeo ha proposto tre emendamenti al testo della posizione comune definita dal Consiglio. Il rappresentante della Commissione ha accettato tutti gli emendamenti.

(Gli emendamenti di cui trattasi sono numerati da 4 a 6; i precedenti emendamenti da 1 a 3 sono stati ritirati).

3. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI VOTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 4

L'emendamento n. 4 propone la soppressione dell'articolo 11 della posizione comune. Giacché il primo paragrafo dell'emendamento n. 6 formula con maggiore chiarezza gli obiettivi perseguiti dall'articolo 11, tale emendamento è stato accettato dalla Commissione.

Emendamento n. 5

L'emendamento n. 5 modifica la seconda parte dell'articolo 3, paragrafo 1 della posizione comune. Esso sottolinea la natura eccezionale dei casi in cui gli ordini di trasferimento immessi in un sistema dopo l'apertura della procedura d'insolvenza sono validi. L'articolo inverte altresì l'onere della prova: gli ordini di trasferimento immessi in un sistema dopo l'apertura di una procedura d'insolvenza sono validi soltanto qualora il "sistema" possa dimostrare che non era a conoscenza, né avrebbe dovuto esserlo, di tale apertura. Infine, esso precisa quali sono gli operatori che sono tenuti a dimostrare tale mancata conoscenza, stipulando che gli ordini di trasferimento immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza sono vincolanti ed opponibili ai terzi soltanto qualora *l'agente di regolamento, la controparte centrale oppure la stanza di compensazione* possano dimostrare che non erano a conoscenza, né avrebbero dovuto esserlo, dell'apertura della procedura d'insolvenza.

Benché la Commissione ritenga che la prova in negativo (prova di non essere stato a conoscenza) possa far sorgere difficoltà, essa considera tuttavia che la clausola della buona fede risulti efficace nella prassi, soprattutto alla luce della procedura di notifica delle insolvenze specificata nella direttiva.

Emendamento n.6

• Primo paragrafo

Il primo paragrafo dell'emendamento 6 chiarisce gli obiettivi descritti nell'articolo 11 della posizione comune. La Commissione può pertanto accettare sia l'emendamento 4 (soppressione dell'articolo 11) sia l'emendamento 6, paragrafo 1. Giova osservare che la possibilità che gli Stati membri hanno di sottoporre a controlli i sistemi rientranti nella loro giurisdizione non pregiudica i poteri del Sistema europeo di banche centrali di cui all'articolo 22 dello statuto del SEBC.

- Secondo paragrafo

Il secondo paragrafo dell'emendamento n. 6 mira essenzialmente a consentire all'utilizzatore finale del sistema di compensazione o di pagamento, vale a dire al cliente, di essere informato in merito al sistema utilizzato dal suo ente creditizio o impresa d'investimenti nel trasferimento del denaro o dei titoli per suo conto, nonché in merito al tenore delle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi. Ciò dovrebbe mettere in grado il cliente, e le altre parti che abbiano un interesse legittimo, di comparare i servizi forniti dai diversi sistemi, ad esempio in termini di tempo impiegato nel trasferimento, e di valutare il grado di rischio associato all'uno o all'altro sistema. L'introduzione del secondo paragrafo dell'emendamento n. 6, che apporta maggiore trasparenza a vantaggio dell'utilizzatore finale di un'operazione di pagamento in moneta o in titoli, non può che essere accolta favorevolmente dalla Commissione.

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**CONCERNENTE IL CARATTERE DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO
NEI SISTEMI DI PAGAMENTO E NEI SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI**

Emendamento 4

Articolo 11

Articolo 11

soppresso

Al fine di proteggerli, ciascuno Stato membro può imporre ai sistemi condizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 1

1. Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e, in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, sono opponibili ai terzi, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi in un sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, ovvero eseguiti nel giorno di apertura della procedura d'insolvenza, a meno che il sistema fosse o dovesse essere a conoscenza di detta apertura.

1. Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e, in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, sono opponibili ai terzi, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi in un sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora, in casi eccezionali, gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza e siano regolati il giorno stesso dell'apertura, essi sono legalmente vincolanti ed opponibili ai terzi soltanto qualora l'agente di regolamento, la controparte centrale oppure la stanza di compensazione possano dimostrare, dopo il momento del regolamento, che non erano a conoscenza, né avrebbero dovuto esserlo, dell'apertura della procedura d'insolvenza.

Emendamento 6

Articolo 10, commi secondo bis e secondo ter (nuovi)

Gli Stati membri possono sottoporre i sistemi rientranti nella loro giurisdizione, in aggiunta all'obbligo di notifica di cui al secondo comma, ad un controllo o ad un obbligo di autorizzazione.

Chiunque abbia un interesse legittimo può chiedere a un ente informazioni sui sistemi cui esso partecipa nonché sul tenore delle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi.

ISSN 0254-1505

COM(98) 151 def.

DOCUMENTI

IT

09 10 06

N. di catalogo : CB-CO-98-155-IT-C

ISBN 92-78-31989-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo